

- **È possibile per il figlio di disabile grave fruire di congedi retribuiti per assistenza allo stesso?**

Recentemente, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del gennaio 2009, è previsto che il figlio di disabile grave possa fruire di un congedo retribuito di due anni – frazionabile – di cui all'art.42 del D. Lgs. 151/2001, a condizione che sia convivente; i beneficiari del congedo suddetto sono pertanto: coniuge, genitori, fratelli e sorelle, figlio della persona con grave disabilità; la convivenza è un requisito richiesto.

- **Per fruire del congedo per assistere il disabile, da quanto tempo deve essere stato riconosciuto lo stato di disabilità ?**

L'art. 42 del D.Lgs 151/2001, al comma 5, prevedeva inizialmente che la situazione di disabilità fosse stata accertata da almeno 5 anni; tale limite è stato soppresso

- **Quali sono le possibilità di assistenza da parte di genitori con figli in situazione di handicap?**

La condizione per fruire delle possibilità sotto elencate è che l'handicap abbia la connotazione della gravità ed il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; esse sono:

- fino al compimento del terzo anno di vita, *prolungamento* del periodo di congedo parentale (astensione facoltativa); tale periodo dà diritto alla contribuzione figurativa, utile a maturare l'anzianità di servizio
- in alternativa al punto precedente, 2 ore di permesso retribuito giornaliero
- successivamente al terzo anno di vita del bambino, tre giorni di permesso retribuito al mese
- congedo straordinario per un massimo di 2 anni nell'arco della vita lavorativa; si ottiene entro 60 giorni dalla richiesta ed è retribuito con una indennità pari all'ultima retribuzione percepita prima del congedo